

R.G. n. 4/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile

riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

dott. Vincenzo Domenico Scibetta	Presidente
dott. Luca Fuzio	Giudice
dott. Angela Randazzo	Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il ricorso *ex art. 25 sexies* C.C.I.I. per l'ammissione alla procedura di concordato semplificato depositato telematicamente in data 10 ottobre 2025 nel rispetto del termine fissato dal Tribunale con provvedimento del 21 agosto 2025 da

dato atto che _____ è stata costituita il 27 gennaio 2017 ed è una società operante nel settore della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

preso atto che la proposta concordataria, integrata in data 27 novembre 2025, prevede:

(i) la liquidazione della società a seguito dell'acquisto del patrimonio della debitrice da parte di un terzo soggetto già individuato e secondo modalità di liquidazione e prezzo predeterminati. In particolare, la società _____ S.r.l., fornitore in qualità di gestore dell'impianto dall'aprile 2025, nonché conduttore degli immobili e dell'impianto di _____ da agosto 2025, ha formulato un'offerta irrevocabile, come da ultimo integrata, di acquisto dell'immobile e dei cespiti che sta conducendo per euro 1.600.000,00, condizionatamente all'omologa del concordato ed al rilascio delle autorizzazioni amministrative per le quali è stata chiesta la voltura e della quale si è ancora in attesa del rilascio da parte della Provincia.

L'importo di euro 1.600.000,00 è così composto:

- euro 401.570,94 mediante pagamento del debito contratto dall'istante nei confronti del creditore GSE, come risultante alla data del 31 luglio 2025, debito peraltro già estinto (cfr. doc. n. 63 e n. 64);

- euro 126.054,00, quale corrispettivo spettante a [REDACTED] S.r.l. per la gestione dell'impianto nei mesi da aprile 2025 a luglio 2025, al cui credito [REDACTED] S.r.l. rinuncia condizionatamente all'omologa del concordato semplificato;

- euro 143.756,81, quale corrispettivo spettante a [REDACTED] S.r.l., ma che il GSE ha erroneamente fatturato a [REDACTED] al cui credito [REDACTED] s.r.l. rinuncia condizionatamente all'omologa del concordato semplificato (cfr. doc. n. 63 e n. 64);

- euro 159.021,24 mediante accollo liberatorio per i costi dei professionisti fino alla data di deposito del ricorso per il concordato semplificato (cfr. doc. n. 65);

- euro 769.597,01 quale saldo del prezzo da corrispondersi in sede di stipula di atto notarile.

L'offerta formulata da [REDACTED] S.r.l. risulta garantita per importo pari al saldo che dovrà essere corrisposto in sede di stipula di atto notarile, mediante garanzia costituita da Patronage (cfr. doc. n. 68), rilasciata da Rosso Immobiliare s.r.l., divenuta socia di maggioranza di [REDACTED] s.r.l. con atto notarile del 19 novembre 2025 (cfr. doc. n. 69);

(ii) l'apporto di finanza esterna per euro 100.000,00, che la società [REDACTED] S.r.l. si è impegnata a versare a favore della società in concordato condizionatamente all'omologa del concordato;

rilevato che il piano di liquidazione, nella prospettiva della ricorrente, assicurerà l'integrale pagamento delle spese di giustizia relative alla procedura; l'integrale pagamento delle spese in prededuzione e dei privilegiati e il soddisfacimento nella misura massima del 2,97% dei debiti chirografari attraverso l'utilizzo anche di finanza esterna;

rilevato che secondo la prospettiva della ricorrente la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale, in quanto garantisce il funzionamento dell'impianto, da un lato, e l'apporto di finanza esterna consente una maggiore soddisfazione dei creditori, dall'altro lato;

preso atto che con note depositate in data 1 dicembre 2025 e 8 gennaio 2026 l'ausiliario ha espresso parere negativo, (i) difettando la proposta del requisito di fattibilità giuridica a causa della pendenza di un giudizio sulla titolarità dell'asset principale del piano; (ii) manifestando perplessità sulla reale consistenza economica dell'offerta di acquisto - che prevede la compensazione di parte del prezzo con il credito GSE - , in ragione della probabile natura chirografaria del credito di regresso di [REDACTED] S.r.l.; (iii) e, infine, manifestando perplessità anche in punto di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato sotto il profilo *sub* (i) che l'ausiliario evidenzia che [redacted] propone di liquidare la centrale termoelettrica alimentata da fonte rinnovabile, c.d. biomassa, sita in Sedrina, via Valle Tresa S.n.c., la cui titolarità è attualmente contestata in sede giudiziale. Un esito sfavorevole della causa priverebbe [redacted] della disponibilità del bene, rendendo materialmente impossibile l'esecuzione del piano concordatario, che si basa interamente sulla sua vendita. La società ha replicato integrando l'offerta di [redacted] s.r.l., la quale si impegna ad acquistare il diritto oggetto della controversia, al fine di poter partecipare al processo *ex art.* 111 c.p.c. e consentire ad [redacted] di chiedere l'estromissione della causa con totale manleva di quest'ultima da parte di [redacted] S.r.l., subordinatamente all'omologa del concordato. Per l'ausiliario, tuttavia, tale soluzione non è risolutiva, considerando che nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, l'estromissione dal processo della parte originaria che ha alienato il diritto non è automatica, ma richiede invece il consenso del convenuto;

rilevato sotto il profilo *sub* (ii) che l'ausiliario ha manifestato perplessità in ordine al trattamento riservato nel piano al creditore GSE. Sulla questione, deve preliminarmente darsi atto che con contratto di "Concessione per la gestione degli impianti tecnologici e della centrale di teleriscaldamento di Sedrina" in data 25 settembre 2005, la società [redacted] ha concesso a [redacted] la gestione del proprio impianto di cogenerazione a biomasse legnose sito nel comune di Sedrina. Nella qualità di produttore, in data 24 maggio 2024 [redacted] ha chiesto al GSE l'accesso al meccanismo dei Prezzi Minimi Garantiti in relazione al periodo 1° ottobre 2023 e 31 maggio 2024. Il GSE ha rigettato la richiesta di [redacted] ma ha corrisposto i PMG a [redacted] anche in relazione al periodo 1° gennaio - 31 maggio 2024. Successivamente il GSE, dopo aver riesaminato la posizione, ha revocato gli incentivi inizialmente riconosciuti, sospendendo altresì, nelle more, anche il pagamento dei crediti maturati dalla società per l'anno 2025. Nel mese di giugno 2025 la società ricorrente ha raggiunto un accordo transattivo con il GSE il quale ha chiesto la restituzione delle somme versate a titolo di acconto PMG per l'anno 2024. In conseguenza, la società ricorrente ha restituito quanto erroneamente pagatole dall'ente nella misura di euro 401.570,94, mediante compensazione del credito maturato da [redacted] s.r.l. nei confronti del GSE medesimo, nel periodo agosto, settembre ed ottobre 2025, in relazione sia al contratto RID che alla convenzione BIOPMG. Per questa ragione, la proposta economica di [redacted] S.r.l. include per l'intero importo il regresso per il debito di [redacted] verso il GSE che la stessa offerente ha già soddisfatto, trattandolo come debito privilegiato da pagarsi in prededuzione, in quanto di debito restitutorio *ex art.* 9, 5 comma, d.lgs. 123 del 1998, ovvero, in subordine, anche come credito chirografario, da soddisfare comunque in prededuzione. L'ausiliario dubita di tale qualificazione, affermando, quanto alla natura privilegiata: a. che il terzo privato che paga il debito privilegiato del beneficiario al GSE estingue sì il credito del GSE,

ma il suo conseguente diritto di regresso o di surroga verso il debitore principale non conserva quella causa pubblicistica. La società [redacted] S.r.l. potrà quindi surrogarsi nel credito del GSE per il capitale e gli accessori, ma tale credito nel suo patrimonio, perderà la natura privilegiata, assumendo natura chirografaria; b. assumendo tale prospettazione, il contenuto economico della proposta di [redacted] S.r.l. per euro 1.600.000,00 - considerando di aver assolto in luogo di [redacted] ad un debito privilegiato -, dovrebbe essere riconsiderato, escludendo di fatto dal corrispettivo l'intero accollo del debito verso il GSE.

L'ausiliario dubita altresì che il credito in esame possa essere godere della beneficio prededuzione, non essendo provato che, in assenza di pagamento in favore del GSE, l'erogazione del servizio non sarebbe stata possibile; non essendo la composizione negoziata una procedura concorsuale e non potendosi pertanto sorgere in quella sede crediti prededucibili, salvo quelli espressamente previsti dall'art. 22, comma 1, C.C.I.I.; e non essendo, infine, il pagamento stato autorizzato da Tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100 CCII;

rilevato sotto il profilo *sub* (iii) che l'ausiliario dubita della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, evidenziando: a. che l'eventuale rigetto della domanda di omologazione del concordato semplificato non comporterà nell'immediato il rischio della cessazione dell'attività, stante la pendenza del contratto in essere con [redacted] S.r.l.; b. che l'impianto concordatario si fonda sull'offerta di [redacted] S.r.l., la cui solvibilità è affidata ad una lettera di patronage, non sufficiente, tanto più in caso di concordato "chiuso"; c. che la domanda di concordato semplificato poggia sulla vendita del complesso aziendale di controversa titolarità, sulla base di un'offerta irrevocabile d'acquisto "chiusa" di dubbia congruenza. Il perito incaricato dalla società, Ing. [redacted], ha attribuito alla centrale un possibile valore di realizzo pari ad € 435.000,00 (a fronte di una precedente perizia, resa dal medesimo tecnico sempre nell'anno 2025, di € 4.550.247,60). Detto minor valore di euro 435.000,00,00 è stato determinato dal perito attraverso il metodo dell'individuazione dell'utile netto del restante periodo di incentivazione (ossia fino a fine 2027), dividendo poi equamente il margine tra venditore e acquirente. Detto margine è pari, secondo il perito a € 1.600.000,00 dal quale egli ha ritenuto di detrarre il rimborso degli incentivi erroneamente corrisposti a [redacted] da parte del GSE per circa euro 757.000,00, riducendo il margine a € 870.000 e quindi ripartito "equamente" per la metà al venditore, pervenendo alla valorizzazione di € 435.000,00. L'Arch. [redacted] nominato dal Tribunale, ha reso in data 8 gennaio 2026 il proprio elaborato peritale, giungendo ad una valorizzazione finale, in ottica liquidatoria, di euro 1.966.000,00, superiore di circa il 18% (euro 400.000,00) rispetto all'importo dell'offerta irrevocabile di euro 1.600.000,00 allegata alla proposta che prevede, tra l'altro, che una parte consistente del prezzo venga soddisfatta a mezzo compensazione con il credito di regresso di [redacted] per il pagamento del GSE. La distanza tra la valutazione peritale di cui sopra e la proposta non è importante,

ma lo diverrebbe se si dovesse accedere alla valorizzazione del credito di regresso di [REDACTED] (pari a circa € 400.000,00) come credito prededucibile e non già come un credito chirografario;

dato atto che con comparsa di risposta depositata in data 2.1.2026 la società [REDACTED] si è opposta all'omologazione del concordato semplificato, in ragione della mancata valorizzazione del proprio credito, estinto dalla società ricorrente mediante compensazione con crediti vanatati da [REDACTED] S.r.l.;

dato altresì atto che con comparsa di risposta depositata in data 2.1.2026 la [REDACTED] di Milano si è opposta all'omologa del concordato semplificato, riportandosi alle argomentazioni dedotte dall'ausiliario;

dato atto che all'udienza del 14 gennaio 2026 la società ha insistito per l'omologa del concordato semplificato; i creditori costituiti hanno insistito per il rigetto dell'omologa e, in particolare, il creditore [REDACTED] di Milano ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale.

OSSERVA

Secondo quanto previsto dall'art. 25 *sexies* c. 5 C.C.I.I. il Tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato semplificato quando verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e/o controllata e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

Orbene, sotto il profilo della regolarità del procedimento, il Collegio rileva che sussistono la qualifica di imprenditore in capo alla ricorrente, società operante nell'ambito produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; il presupposto oggettivo dello stato di crisi della [REDACTED] la tempestività della domanda di concordato semplificato, depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale a chiusura della fase di composizione negoziata e la competenza territoriale del Tribunale intestato, poiché la società ha la propria sede legale nel Comune di Zogno (Bg).

Quanto alla regolarità del contraddittorio, si osserva che con nota del 7 gennaio 2026 la società proponente ha depositato la prova dell'avvenuta notifica via pec ai creditori della proposta, del parere dell'ausiliario, della relazione finale e del parere dell'esperto.

In merito alle condizioni di ammissibilità della domanda occorre evidenziare che l'esperto dott.ssa [REDACTED] nella propria relazione finale redatta all'esito della composizione negoziata della crisi, ha rappresentato l'avvenuto svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede e la non praticabilità delle soluzioni individuate *ex art.* 23, comma 1 e 2, lett. a) e b) C.C.I.I..

Venendo all'esame nel merito della domanda di omologa del concordato semplificato, ritiene il Tribunale che il piano di liquidazione non sia fattibile.

In sede di concordato semplificato, l'art. 25 *sexies* CCII impone al Tribunale di valutare la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati (art. 47 CCII). Rispetto alla valutazione di realizzabilità prevista ai fini dell'omologa del concordato preventivo in continuità, ove il piano non deve essere privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza (cfr. art. 112, comma 1, lett. f), CCII) o nel concordato preventivo liquidatorio, ove la fattibilità del piano è relegata ad una "non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati" (cfr. art. 112, comma 1, lett. g), CCII), nel concordato semplificato l'art. 25 *sexies* C.C.I.A.A. configura una valutazione di fattibilità più incisiva, ponendosi una più accentuata esigenza di eterotutela delle posizioni dei creditori, che non godono di spazi di interlocuzione col debitore di tipo negoziale (che si concretano nell'esercizio consapevole del voto), ma che devono concentrare la propria tutela nel sindacato del Tribunale da un lato, e in quella giudiziale insita nell'esercizio del diritto di opposizione in fase di omologa dall'altro lato. Come rilevato da attenta dottrina, in tale contesto il Tribunale ha il compito d'intercettare ogni impossibilità di attuazione del piano per via di un presupposto di quest'ultimo di per sé non realizzabile.

Ciò posto in termini generali, nel caso in esame, il piano di liquidazione proposto dalla ricorrente si fonda principalmente sulla liquidazione della centrale termoelettrica alimentata da fonte rinnovabile, c.d. biomassa, sita in Sedrina, via Valle Tresa S.n.c., la cui titolarità è tuttavia contestata in sede giudiziale innanzi al Trib. di Bergamo R.G. n. 1445/2025.

Ritiene il Tribunale opportuno ripercorrere le circostanze che hanno portato all'instaurazione del citato giudizio.

Dopo la messa in mora notificata da [redacted] di Milano nell'ottobre 2023, con cui la banca revocava l'affidamento concesso ed esercitava la risoluzione per inadempimento dei due mutui chirografari, [redacted] *Parte 1* si è trovata gravata da una richiesta di immediato pagamento di circa 4,5 milioni di euro, somma già parzialmente recuperata dall'istituto attraverso l'escussione della garanzia MCC per euro 738.935,46, poi divenuta debito di regresso in capo all'esponente. In questo contesto critico, [redacted] ha cercato di individuare una soluzione transattiva in grado di evitare l'aggravarsi della propria esposizione debitoria, trovando nella [redacted] e nella società poi denominata [redacted] (già [redacted] dei potenziali partner in grado di fornire finanza esterna per il riequilibrio della situazione. Il 20 maggio 2024, [redacted] e [redacted] hanno così sottoscritto un accordo transattivo che prevedeva l'impegno della futura cessionaria del ramo d'azienda, [redacted] a estinguere il debito verso la banca mediante un pagamento a saldo e stralcio di un milione di euro, rateizzato nell'arco di ventiquattro mesi e garantito da fideiussione bancaria. Tale accordo si innestava sul progetto di affitto e successiva cessione del ramo d'azienda da [redacted] a [redacted]

trasferimento che avrebbe consentito alla prima di rientrare dei debiti, mentre la seconda avrebbe assunto la gestione della centrale a biomassa e delle altre componenti del ramo. L'accordo, tuttavia, non ha mai trovato piena attuazione. Secondo quanto indicato dalla ricorrente, [REDACTED] non avrebbe adempiuto a nessuno degli obblighi assunti: non ha fornito la fideiussione promessa, non ha rispettato gli impegni economici e non ha garantito le risorse necessarie per la gestione ordinaria dell'impianto. Di conseguenza, [REDACTED] trovandosi priva del supporto economico concordato e non potendo far fronte alla posizione debitoria verso la banca, ha dovuto riprendere in prima persona la gestione della centrale, già dall'estate 2024, per evitare il blocco dell'attività. Del tutto inaspettatamente, il 25 gennaio 2025 la [REDACTED] ha poi formalizzato un atto unilaterale notarile con cui dichiarava di rinunciare alle condizioni sospensive del contratto e di ritenersi proprietaria del ramo d'azienda. Tale iniziativa ha inevitabilmente determinato l'avvio di un contenzioso, oggi pendente davanti al Tribunale di Bergamo (R.G. 1445/2025), instaurato su iniziativa della ricorrente. In giudizio, [REDACTED] ha chiesto che venga accertato il grave inadempimento di [REDACTED] con riferimento al contratto del 14 maggio 2024, divenuto efficace proprio in forza dell'atto del 25 gennaio 2025, e che sia dichiarata la risoluzione dello stesso con effetti retroattivi, con conseguente restituzione del ramo d'azienda in favore della ricorrente. [REDACTED] dal canto suo, ha contestato radicalmente la ricostruzione di [REDACTED] sostenendo che sarebbe stata proprio quest'ultima a impedirle l'esercizio dell'azienda - in particolare opponendosi alla voltura delle autorizzazioni necessarie - e ha presentato domande riconvenzionali chiedendo la rifusione delle spese sostenute per manutenzioni e migliorie, quantificate in circa 300.000,00 euro. Nel frattempo, la questione si è ulteriormente complicata per via della presenza, nel ramo d'azienda, dei beni oggetto di contratti di leasing con Monte Paschi di Siena e Unicredit Leasing: si trattava della proprietà superficiaria ventinovennale della centrale a biomassa, degli edifici correlati e dell'impianto di cogenerazione. In origine, il riscatto di tali beni avrebbe dovuto essere effettuato da [REDACTED] utilizzando la provvista che [REDACTED] si era impegnata a versare. Tuttavia, poiché la cessionaria - sempre secondo [REDACTED] - non ha mai onorato tale impegno, [REDACTED] si è vista costretta a intervenire direttamente, perfezionando accordi con gli istituti di leasing e procedendo al riscatto dei beni in data 20 maggio 2025, con un esborso complessivo di 175.968,15 euro. Tale scelta è stata motivata dall'urgenza di non perdere la disponibilità dell'impianto e di garantire continuità alla gestione, anche per evitare ulteriori ripercussioni sul debito verso [REDACTED]. Dopo aver ripreso la conduzione della centrale sin dal luglio 2024, [REDACTED] ha poi stipulato un contratto di fornitura di servizi con [REDACTED] S.r.l. il 15 luglio 2025 e, successivamente, in data 1° agosto 2025, ha concesso in locazione alla stessa [REDACTED] gli immobili riscattati. Tale assetto, tuttora vigente, dovrebbe permettere la prosecuzione dell'attività dell'impianto anche in caso di eventuale esito sfavorevole della procedura di concordato semplificato attualmente in corso, evitando così il fermo dell'impianto e l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

Così brevemente ripercorsi i fatti di causa, il Tribunale non può esimersi dal rilevare che allo stato degli atti è controversa la titolarità del principale, se non esclusivo, asset sul quale si fonda il piano di liquidazione e cioè la centrale termoelettrica sita in Sedrina, via Valle Tresa S.n.c..

Come correttamente rilevato dall'ausiliario, un esito sfavorevole della giudizio priverebbe [REDACTED] della disponibilità del bene, rendendo materialmente impossibile l'esecuzione del piano concordatario, che si basa interamente sulla sua vendita.

In altre parole, la pendenza di un giudizio avente ad oggetto la titolarità del ramo d'azienda introduce un elemento di alea giuridica qualificata, che non può essere considerato fisiologico né neutro rispetto alla fattibilità del piano. Non si tratta infatti né di una mera incertezza sul valore di realizzo; né di un rischio operativo ordinario, ma di una incertezza radicale sull'esistenza stessa del bene nel patrimonio del debitore. Qualora il giudizio abbia esito sfavorevole il ramo d'azienda non sarebbe nella disponibilità giuridica del debitore; la vendita prevista dal piano non sarebbe giuridicamente eseguibile; verrebbe meno la principale (o unica) fonte di provvista per i creditori, con possibile aggravamento del dissesto e inutile protrazione della crisi.

Ne consegue che la realizzazione del piano è causalmente e strutturalmente dipendente dalla possibilità di disporre legittimamente di tale bene. Se tale presupposto viene meno, viene meno l'intero impianto concordatario, non essendo previsti asset alternativi idonei a garantire un livello minimo di soddisfacimento dei creditori.

Né a contrario può valere l'impegno di [REDACTED] S.r.l. ad acquistare il diritto oggetto della controversia, al fine di poter partecipare al processo *ex art. 111 c.p.c.* e consentire ad [REDACTED] di chiedere l'estromissione della causa con totale manleva di quest'ultima. Sul punto è sufficiente osservare, da un lato, che l'estromissione dal processo della parte originaria che ha alienato il diritto non è affatto automatica, richiedendo il consenso del convenuto e, dall'altro lato, che l'impegno di [REDACTED] S.r.l. è sfornito di solide garanzie, tali da far ritenere verosimile la possibilità di quest'ultima di assicurare la solidità dell'offerta di acquisto a fronte di un bene di incerta titolarità.

Vieppiù che la circostanza che il terzo dichiara di voler manlevare [REDACTED] dalle conseguenze negative di un esito sfavorevole della lite, così corrispondendo il prezzo dell'offerta indipendentemente dall'esito del giudizio, non elimina il problema di fondo: il piano di concordato non può fondarsi su una promessa di pagamento slegata dall'esistenza giuridica dell'asset.

Il concordato semplificato presuppone invero la liquidazione di beni appartenenti al patrimonio del debitore; non già la mera disponibilità di un soggetto terzo a versare somme di denaro a titolo indifferenziato. Se il pagamento del prezzo prescinde dall'effettiva titolarità del ramo d'azienda, l'operazione non è più una liquidazione di un bene ma una attribuzione patrimoniale autonoma del terzo, ontologicamente estranea alla struttura del piano. Sicché il pagamento non è più il prezzo di un bene, ma una prestazione volontaria condizionata a una scelta del terzo, non strutturalmente ancorata al

patrimonio del debitore. Così strutturata l'offerta di pagamento integra un apporto di finanza esterna non garantita, sulla quale non vi è certezza né sull'effettiva esecuzione, né sui tempi, né sulle condizioni finali. Il piano resta dunque esposto a un rischio esecutivo non fisiologico.

In buona sostanza, l'offerta del soggetto terzo di corrispondere il prezzo anche in caso di esito negativo del giudizio non elimina l'incertezza strutturale del piano, poiché svincola il pagamento dall'esistenza giuridica del bene e trasforma la liquidazione in un apporto patrimoniale volontario, privo di stabilità e di garanzie.

In definitiva, una proposta di concordato semplificato che fonda integralmente la propria fattibilità sulla vendita di un ramo d'azienda la cui proprietà è *sub iudice* non appare fattibile, con conseguente rigetto della proposta di concordato semplificato e assorbimento dell'esame degli ulteriori profili relativi al rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Occorre ora esaminare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale avanzata da [redacted] di Milano. Tale istanza è fondata e merita accoglimento.

Sussiste, ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la società debitrice ha sede legale in Zogno; risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice; la società debitrice, come risulta dagli atti, non ha il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del C.C.I.I.; risulta lo stato di insolvenza della debitrice risultando documentalmente, oltre a non essere contestato, la sua incapacità di soddisfare regolamento le proprie obbligazioni; infine, l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, come emerge documentalmente, è superiore alla soglia di € 30.000 di cui all'art. 49, comma 5 C.C.I.I.;

p.q.m.

visto l'art. 25 *sexies*, comma quinto, C.C.I.I.

rigetta la domanda di omologa del concordato semplificato;

visto l'art. 49 C.C.I.I.

[redacted]

[redacted]

nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo

nomina curatore il dr. [redacted]

ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei

creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;

stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 19 maggio 2026 ore 10:00;

assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;

Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:

1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad accedere alla banca dati del registro pubblico automobilistico;
4. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
5. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Bergamo, 14 gennaio 2026

Il giudice estensore

dott.ssa Angela Randazzo

Il Presidente
dott. Vincenzo Domenico Scibetta